



Fondazione Guglielmo Marconi

STATUTO DELLA FONDAZIONE “GUGLIELMO MARCONI”

TITOLO I - Denominazione, scopi, sede e patrimonio

Art. 1

La Fondazione Guglielmo Marconi, eretta in ente morale con R.D. II aprile 1938 n. 354 (G.U. n. 93 del 23.4.1938), ha sede in Pontecchio Marconi nella Villa Griffone, di sua proprietà.

Art. 2

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e di incoraggiare gli studi e le ricerche relative alle radiocomunicazioni e quelle iniziative che valgano a perpetuare la memoria e la conoscenza del grande scienziato.

A tale scopo essa:

- a) custodisce e incrementa con ogni mezzo il ricordo del grande scienziato e promuove ogni anno, in Italia e all'estero, la « Giornata di Marconi »;
- b) promuove la conoscenza dei manoscritti e dei volumi, nonché degli strumenti e dei cimeli, lasciati da Guglielmo Marconi o attinenti alla sua vita ed alla sua opera, curando l'istituzione ed il funzionamento nella Villa Griffone di una Biblioteca e di un Museo;
- c) affida a scienziati di alto e riconosciuto valore studi e ricerche nel campo delle radiocomunicazioni;
- d) concede mezzi per agevolare le ricerche in tale campo e istituisce borse di studio a favore di laureati o studenti che intendano dedicarsi a studi sulle radiocomunicazioni;
- e) pubblica studi relativi alle predette ricerche;
- f) promuove, incoraggia ed aiuta ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo degli studi sulle radiocomunicazioni e discipline affini.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:



Fondazione Guglielmo Marconi

- a) dalla Villa Griffone, di cui al precedente art. I, ad essa pervenuta per compravendita e donazione con atto pubblico in data 21.3.1941 n. 35222 di repertorio, a rogito fu. Raffaello Napoleone, notaio in Roma;
- b) dalla somma di L. 520.000, patrimonio iniziale costituito alla sua istituzione, che potrà essere aumentato, alla fine di ogni esercizio finanziario, con una aliquota degli eventuali avanzi di gestione, determinata dal Consiglio direttivo;
- c) dalle donazioni e dai lasciti che ad essa perverranno, con lo specifico fine di incrementare il suo patrimonio.

Art. 4

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dal reddito dei beni di cui al precedente art. 3;
- b) dal contributo annuo dello Stato di L. 5.000.000 previsto dalla Legge 2 marzo 1963 n. 261;
- c) da altri eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici;
- d) dalle somme versate da enti o privati a favore della Fondazione per il conseguimento dei suoi fini, restando escluse le somme destinate all'incremento patrimoniale, giusto il disposto del precedente art. 3, lett. c).

TITOLO II - Ordinamento e amministrazione

Art. 5

Ai sensi dell'art. I della Legge 2 marzo 1963 n. 261, la Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:

- 1) un Presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione;
- 2) il Rettore dell'Università di Bologna;
- 3-5) tre rappresentanti designati dal Ministro per la pubblica istruzione, dei quali due scelti tra insigni personalità della scienza e della letteratura italiana;



Fondazione Guglielmo Marconi

- 6) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- 7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- 8) un rappresentante del Consiglio comunale di Bologna;
- 9) un rappresentante del Consiglio provinciale di Bologna;
- 10-11) due rappresentanti di enti che si siano resi benemeriti della Fondazione.

Il Consiglio direttivo, nominato con decreto del Ministro per la P.I., dura in carica un quinquennio e i suoi membri possono essere confermati.

Qualora, durante il quinquennio, uno dei suoi componenti dovesse cessare dalla carica, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica sino alla scadenza dello stesso quinquennio.

Art. 6

Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo scelto dal Presidente, in via ordinaria, due volte l'anno, e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno sette giorni prima di

quello fissato per l'adunanza e nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.



Fondazione Guglielmo Marconi

Art. 7

Il Consiglio direttivo:

- 1) stabilisce, in linea generale, l'azione da svolgere per la durata del suo mandato, per la globale realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;
- 2) determina in particolare, anno per anno, l'attività che la Fondazione deve svolgere, stanziando le somme destinate ai vari scopi, nei limiti delle entrate del precedente art. 4;
- 3) delibera sul bilancio di previsione e le relative variazioni e sul conto consuntivo, che dovranno essere poi sottoposti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 2 marzo 1963 n. 261, all'approvazione del Ministero della P.I..
- 4) Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Presidente concernente rispettivamente il programma da svolgere e l'attività svolta dalla Fondazione nell'anno cui i cennati bilanci si riferiscono, nonché dalla relazione dei Revisori dei conti.
- 5) Il bilancio preventivo è trasmesso al Ministero della P.I. due mesi prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- 6) riferisce annualmente al Ministero della P.I. e al Consiglio nazionale delle ricerche sull'attività scientifica svolta dalla Fondazione nell'anno precedente;
- 7) nomina un Comitato scientifico, composto di tre o più membri, scelti fra i suoi componenti o anche fra il personale docente dell'Università degli studi di Bologna e di altri enti scientifici, con l'incarico di provvedere a determinati studi e pubblicazioni e di esprimere il giudizio di merito per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente art. 2, lettera d);
- 8) determina l'indennità spettante ai membri dello stesso Consiglio ai sensi dell'art. I della Legge 2 marzo 1963,- n. 261, e la retribuzione spettante ai Revisori dei conti per effetto dell'art. 2402 C.C.;



Fondazione Guglielmo Marconi

- 9) delibera sulle norme per il funzionamento della Biblioteca e del Museo e sul regolamento di cui al successivo art. 11.

Art. 8

Il Presidente, il quale rappresenta la Fondazione in tutti i suoi atti e di fronte ai terzi:

- a) sovrintende all'amministrazione della Fondazione ed assicura l'osservanza delle norme di legge e dello statuto;
- b) presiede il Consiglio direttivo e fissa l'ordine del giorno per l'adunanza del Consiglio;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) firma i contratti approvati dal Consiglio direttivo, la corrispondenza e tutti gli altri atti;
- e) ordina i pagamenti e le riscossioni deliberati dal Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 9

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con quello dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 2.3.1963 n. 261.

Il riscontro della gestione è affidato a due Revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica

istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. Essi durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 10

I Revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione e partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo.



Fondazione Guglielmo Marconi

In particolare essi, anche individualmente:

- a) controllano la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture ed effettuano tutte le verifiche di cassa che ritengano opportune;
- b) controllano lo stato di consistenza patrimoniale della Fondazione.

Delle riunioni dei Revisori dei conti viene redatto un verbale che deve essere trascritto in apposito registro e firmato dagli stessi.

TITOLO III - *Disposizioni varie*

Art. 11

Le norme integrative necessarie per l'esecuzione del presente statuto e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale della Fondazione saranno stabilite mediante apposito regolamento, da deliberare dal Consiglio direttivo, e da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro.

Art. 12

Salvo il disposto dell'art. 4 della Legge 2 marzo 1963, n. 261, le modifiche al presente statuto devono essere discusse dal Consiglio direttivo con la presenza di almeno otto dei suoi membri, compreso il Presidente, ed approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per quanto riguarda l'eventuale estinzione della Fondazione o la sua trasformazione si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28 e 31 - 2° comma - C.C.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della Pubblica Istruzione (fto Scaglia)
Il Ministro del Tesoro (fto Colombo)